



ERNESTUS MANDARA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS SABINENSIS - MANDELENSIS
ABBAS PERPETUUS S. MARIAE FARFENSIS

Prot. N. 138/2022

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE

- Considerando che in tutte le Parrocchia e Unità Pastorali della nostra Diocesi Sabina deve essere costituito il CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI secondo le indicazioni offerte a livello universale e particolare e alle normative di diritto civile;
- dopo aver ascoltato il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano in data 27.01.2016;
- dopo una ripetuta verifica nelle Assemblee Vicariali;
- a norma del can. 537 del CIC;
- valutato tutto quanto era da valutarsi *coram Deo Domino nostro*;

in virtù del presente Decreto

APPROVO E PROMULGO

il testo allegato dello STATUTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLE PARROCCHIE E DELLE UNITÀ PASTORALI DELLA DIOCESI SUBURBICARIA SABINA-POGGIO MIRTETO, che abroga qualsiasi precedente e la sua entrata in vigore il primo ottobre 2022;

inoltre

STABILISCO

che entro il 30.06.2023 le Parrocchie e Unità Pastorali procedano alle indicazioni dei nominativi delle persone che li costituiranno.

dalla nostra Curia Vescovile di Poggio Mirteto,
venerdì 23 settembre 2022, s. Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino



+ *Ernesto Mandara*
+ ERNESTO MANDARA
Vescovo

Daniel Navarro
DANIEL NAVARROS CORREA
Cancelliere



STATUTO

DEI CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI O DI UNITÀ PASTORALE

ART. 1 - NATURA

Il *Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici* (di seguito CAEP) è un organismo di partecipazione che coadiuva il Parroco nell'amministrazione dei beni temporali della Parrocchia, secondo le norme dell'Ordinamento Canonico, della Conferenza Episcopale Italiana e del presente Statuto (can. 537 CJC).

ART. 2 - COMPITI

Il CAEP ha i seguenti compiti:

- a) aiutare il Parroco nell'amministrazione dei beni temporali della Parrocchia (can. 1282 CJC);
- b) esprimere il proprio parere sugli atti di *Straordinaria Amministrazione* della Parrocchia, da sottoporre all'Ordinario Diocesano (can. 1281 CJC e Decreto Vescovile n. 15/2013);
- c) vigilare sulla regolare tenuta dei Registri Contabili, sull'adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali e sulla cassa parrocchiale. Approvare, a fine di ciascun esercizio, il *Rendiconto Consuntivo* da presentare alla Curia Vescovile, entro il 31.03 di ogni anno (can. 1284 §2 n. 8 CJC);
- d) studiare e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle necessità della Parrocchia, della Diocesi e della Chiesa Universale (can. 222 §1, 1260 e 1261 CJC).

ART. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA

- a) Il CAEP è composto dal Parroco -che ne è di diritto il Presidente- dai Vicari Parrocchiali e da almeno altri tre membri, designati dal Parroco dopo aver sentito il Consiglio Pastorale. Tra i membri il Parroco designerà l'*Incaricato Parrocchiale per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa*.
- b) I Consiglieri, in analogia con quanto stabilito per il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano, siano di sicura moralità, inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare con spirito ecclesiale le scelte economiche e possibilmente esperti in diritto ed in economia (can. 492 §1 CJC).
- c) I Consiglieri durano in carica cinque anni ed il mandato può essere consecutivamente rinnovato una sola volta. Eventuali deroghe al limite di riconferma, vanno inoltrate dal Parroco all'Ordinario Diocesano.
- d) In caso di nomina di un nuovo Parroco, il CAEP in carica è confermato nelle sue funzioni per un anno, salvo diversa disposizione del Vescovo; dopo tale termine il Parroco deciderà se procedere con nuove designazioni o attendere la scadenza del mandato. Se è nominato un Amministratore Parrocchiale, il CAEP resta in carica fino alla scadenza naturale, sempre salvo diversa disposizione del Vescovo.
- e) I Consiglieri sono tenuti alla debita riservatezza ed alla massima diligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio (can. 1284 §1 CJC). Agiranno, solo e sempre, in spirito di servizio e gratuitamente, nell'esclusivo interesse della Comunità Ecclesiale (can. 1282 CJC). Ad ogni membro del Consiglio venga data una copia del presente Statuto e dei Decreti in materia amministrativa del Vescovo Diocesano.

ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ

Sono incompatibili congiunti ed affini del Parroco e dei Vicari Parrocchiali, nonché quanti hanno rapporti economici o professionali con la Parrocchia (tecnici, progettisti, fornitori di beni e servizi, etc.). Non faccia parte del CAEP chi contemporaneamente ricopre incarichi istituzionali e/o politici.

ART. 5 - IL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- a) La convocazione, la presidenza e la rappresentanza del CAEP;
- b) La determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) La designazione del *Segretario*, a cui compete la redazione del verbale di ogni riunione. (Se il Segretario viene scelto al di fuori dei membri del Consiglio, non ha diritto di voto);
- d) Curare i rapporti del CAEP con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con la Diocesi e con le altre Istituzioni.

ART. 6 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il CAEP svolge una funzione consultiva, stante la responsabilità amministrativa ultima del Parroco quale Legale Rappresentante della Parrocchia (can. 532 CJC). Il Parroco ricorrerà stabilmente al CAEP come valido aiuto nell'amministrazione della Parrocchia, ne acquisirà il parere e non se ne discosterà, se non per gravi motivi, da esporre all'Ordinario Diocesano.

ART. 7 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il CAEP si riunisce almeno una volta a semestre, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. Alle riunioni potranno partecipare -su invito del Presidente- anche altre persone, in qualità di esperti e senza diritto di voto. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le proprie osservazioni.

ART. 8 - VACANZA DEI SEGGI DEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di accettate dimissioni, di assenza a tre sedute consecutive o di revoca del Consigliere da parte dell'Ordinario Diocesano, il Parroco, entro un mese, procede a nominare un nuovo membro ai sensi dell'art. 3. Il Consigliere rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato consiliare.

ART. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il successivo 31 Marzo, il Parroco sottoporrà -tramite l'Ufficio Amministrativo- all'Ordinario Diocesano il *Rendiconto Consuntivo* approvato e sottoscritto dal CAEP. La mancata approvazione o il voto contrario del CAEP vanno motivati a margine del Bilancio.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEI BILANCI

Il CAEP presenta annualmente -secondo le stabilite modalità- al Consiglio Pastorale ed alla Comunità Parrocchiale il *Rendiconto Consuntivo*, nonché le iniziative per l'incremento delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività parrocchiali e per il sostegno alle iniziative di culto, carità e catechesi.

ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALI

Per la validità delle riunioni del CAEP è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I verbali, redatti su apposito registro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere approvati nella successiva seduta. Siano conservati nell'Archivio Parrocchiale e siano soggetti alla Visita Canonica (can. 535 §4 CJC).

ART. 12 - RAPPORTI DI CREDITO

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, i titoli di credito di proprietà della Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: "*Parrocchia di ... rappresentata dal parroco pro tempore N. N.*".

ART. 13 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Per favorire la collaborazione tra i Consigli, il Parroco designerà un membro del CAEP nel Consiglio Pastorale.

ART. 14 - FORMAZIONE DIOCESANA

La Diocesi promuoverà stabilmente i incontri di specifica formazione ed aggiornamento nelle materie di propria competenza, cui i membri dei CAEP sono tenuti a partecipare.

ART. 15 - DISPOSIZIONE FINALE E RINVIO NORMATIVO

L'Ordinario Diocesano, nei casi di inattività, malfunzionamento o violazione della normativa canonica, procederà ai sensi dei can. 1279 §1 e 1741 n. 5 CJC. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di Diritto Canonico ed alle norme di Diritto Ecclesiastico.



INDICAZIONI OPERATIVE SULLO STATUTO DEI CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI

- 1) La costituzione del CAEP, la rendicontazione all'Ordinario e la pubblicazione dei Bilanci sono obblighi cui nessuno può sottrarsi. Inoltre, la nuova configurazione degli Uffici della Curia, ha assicurato non solo la stabile vigilanza del Vescovo, ma anche un qualificato servizio di consulenza cui le Parrocchie possono adire.
- 2) Tutti i Parroci sono tenuti a trasmettere alla Curia Vescovile, entro il 31/03 di ogni anno, il *Rendiconto Consuntivo* della Parrocchia, secondo lo schema predisposto dalla Diocesi, sottoscritto anche dal CPAE. La Curia procederà ad esaminare i Bilanci, rimettendo le eventuali osservazioni. Per la redazione del bilancio e la sua trasmissione è vivamente consigliato l'uso della piattaforma informatica adottata dalla Diocesi.
- 3) La Diocesi cercherà, per il futuro, di offrire momenti di formazione per i membri dei CAEP e, in particolare, per gli *Incaricati Parrocchiali per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa*.
- 4) Progressivamente, in questi anni, si sta sempre più delineando una nuova struttura territoriale della Diocesi attraverso la costituzione delle **Unità Pastorali**. Per Unità Pastorale intendiamo, all'interno delle opzioni previste dall'Ordinamento, il caso di più Parrocchie contigue affidate allo stesso Parroco. Ne consegue che anche i CAEP sono interessati da questa riorganizzazione. Al riguardo si dispone che:
 - ✓ Il Parroco formerà nell'Unità Pastorale un unico CAEP, nel quale coopterà i rappresentanti delle singole Parrocchie che la costituiscono.
 - ✓ Il Parroco dovrà presentare i *Bilanci Consuntivi* di ciascuna delle Parrocchie che costituiscono l'Unità Pastorale, approvati dal CAEP. In situazioni particolari, con il consenso del Vescovo, il parroco potrà presentare un unico bilancio.
- 5) Diverso è il caso di una **Collaborazione Parrocchiale**, cioè due o più Parrocchie, guidate dai rispettivi Parroci. In questo caso le comunità parrocchiali sono invitate a collaborare insieme in vista della futura costituzione di una *Unità Pastorale* (con un unico Parroco). Pertanto, allo stato attuale, i CAEP saranno distinti per ciascuna Parrocchia ed i rispettivi Parroci individueranno le migliori forme di collaborazione. Sarebbe però augurabile che, con gradualità, si formi un unico CAEP.
- 6) All'interno del CAEP sarà sempre previsto l'*Incaricato Parrocchiale per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa*: ciò è una norma CEI, ma anche una risorsa (in atto poco utilizzata), in favore della stessa Parrocchia.
- 7) In futuro, sia per i Consigli Pastorali che per i CAEP, sarà indicata una data unica, per tutte le Parrocchie della Diocesi, per la loro costituzione e la loro scadenza.

dalla nostra Curia Vescovile di Poggio Mirteto,
venerdì 23 settembre 2022, s. Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino



† ERNESTO MANDARA
Vescovo

